

Dialogo Sociale EFFAT-FERCO, Bruxelles, 22-23 Novembre 2001

Comunicazione di Gabriele Guglielmi, FILCAMS CGIL su:

“ Contrattazione Collettiva e migliore regolamentazione degli appalti nella ristorazione ”

Premessa

Le Associazioni italiane delle imprese ANGEM e FIPE e quelle sindacali dei lavoratori Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, sono consapevoli:

- della **specificità che caratterizza le attività in appalto** , o comunque sottoposte a contratto con terzi, specie quando si fornisce un servizio
- della complessità e delicatezza insite nell'**offrire un servizio** , che di per sé non è ripetibile proprio perché viene percepito nello stesso momento in cui viene erogato, e che il suo livello qualitativo, essendo intrinseco, non può essere recuperato in un secondo momento, ma deve essere costruito anticipatamente
- che gli aspetti descritti assumono ulteriore rilevanza quando l'attività **appaltata** si riferisce al **servizio** di ristorazione poiché, sia nella fattispecie della fornitura che in quella del servizio, si rivolge direttamente allo "stomaco" e alla "salute" dell'utente; utente che spesso è bambino, anziano, malato.

ANGEM-FIPE e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno, anche insieme, svolto: convegni, studi, confronti fin'anche pressioni verso le Istituzioni allo scopo **di salvaguardare e migliorare la Qualità del prodotto e del servizio erogati.**

In questo contesto per ANGEM-FIPE e per Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno da tempo ormai assunto valore fondamentale:

1. il **mantenimento di una elevata la professionalità degli addetti** mediante la Formazione Professionale e la salvaguardia delle esperienze acquisite
2. la possibilità di avere, anche nel lavoro in appalto, **margini economici sufficienti** per: la corretta remunerazione del lavoro e dell'investimento; per evitare, o perlomeno attenuare il "dumping" in un settore che, oltre ad operare prevalentemente "in appalto" è "labour intensive".

Le iniziative assunte congiuntamente da ANGEM-FIPE e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL.

Premesso che in Italia:

- non esiste un salario minimo previsto per legge

- che i rapporti di lavoro sono regolati solo per una parte dalle leggi dello Stato, ma per massima parte da Accordi Collettivi Nazionali che affrontano tutte le materie inerenti il rapporto di lavoro: orario, retribuzione, diritti, doveri, trattamenti in caso di malattia, infortunio, ecc.
- che tali Accordi Collettivi Nazionali non hanno valore di legge ma per le sole parti stipulanti
- che oltre all'Accordo Collettivo Nazionale è previsto un ulteriore Contratto Collettivo aggiuntivo, di solito da valersi per la singola azienda, e che, nello specifico della ristorazione collettiva caratterizzata dall'appalto, ANGEM-FIPE e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno ritenuto utile sviluppare non per singola impresa, ma a livello di Provincia, per tutte le imprese operanti su quel territorio, proprio per evitare situazioni di "dumping"
- che in più del 75% delle province italiane, oltre all'Accordo Collettivo Nazionale, ANGEM-FIPE e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno raggiunto Accordi Collettivi Provinciali che si aggiungono a quello nazionale

Tutto ciò premesso, allo scopo di realizzare i punti 1 e 2 di cui sopra (mantenimento dell'occupazione professionalizzata e appalti remunerativi), ANGEM-FIPE e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL nell'Accordo Collettivo Nazionale, oltre la costituzione degli Enti Bilaterali finalizzati anche alla Formazione Professionale, hanno:

1. adottato le procedure relative al cambio di appalto finalizzate a garantire la continuità del rapporto, perlomeno a tutto il personale operativo; ciò allo scopo di:
 - dare certezza di continuità del lavoro ai dipendenti
 - garantire comunque l'erogazione del servizio
 - salvaguardare le professionalità e le esperienze acquisite dai singoli collaboratori
2. convenuto sulle Regole che la procedura dell'appalto dovrebbe avere per dare le garanzie descritte
3. concordato di intervenire congiuntamente sul Governo per identificare un parametro, relativamente alle anomalie delle offerte, e per l'adozione di un provvedimento ad hoc.

Una prima concretizzazione è avvenuta con l'emanazione della **Legge 7 novembre 2000 n. 327** che prevede:

- al primo comma: "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione ... dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti ... di servizio e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro ... sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più

rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.”

- al quarto comma “Sono considerate anormalmente basse ... le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, ...” ;

ANGEM-FIPE e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno definito il costo complessivo di ogni ora lavorata sia per le province dove si applica il solo Accordo Collettivo Nazionale, sia per quelle in cui vige un Accordo Collettivo aggiuntivo, hanno depositato tali tabelle al Ministero del Lavoro e hanno stipulato un Accordo Collettivo che il Ministero del Lavoro ha recepito con il **Decreto Ministeriale del 21 marzo 2001** fissando all’art. 1 “il costo del lavoro per i lavoratori dipendenti del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva”, riferito al mese di febbraio 2001, è determinato dalla tabella A con riferimento alla contrattazione nazionale e alla Tabella B per le province nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello”

Inoltre, ad ogni variazione del costo del lavoro tali tabelle vengono aggiornate con cadenza annuale.

Cosa abbiamo ottenuto:

che le offerte che si discostano dal costo del lavoro calcolato tenendo conto di tutti i costi diretti e indiretti, sia nazionali che in vigore localmente, saranno da considerarsi anomale e che quindi le offerte basse, semplicemente perché non rispettano il costo del lavoro, vanno scartate.

E’ un passo in avanti notevolissimo per dare dignità imprenditoriale al settore e diritto di cittadinanza a coloro che in questo settore lavorano; ma non tutti i problemi sono risolti. Il Decreto di recepimento delle tabelle di costo non ha ripreso una ulteriore indicazione che ANGEM-FIPE e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL avevano sollecitato: **l’indicazione anche del numero di ore di lavoro necessarie** allo svolgimento dell’attività. Questo parametro mancante consente ancora qualche aggiramento, al ribasso, di queste regole. Anche se la sensazione comune pare essere quella di una modificata sensibilità delle Istituzioni, oramai più rivolte ad un indiscriminato taglio delle spese che non alla salvaguardia della qualità ; e della sicurezza, il nostro obiettivo dei prossimi mesi rimane quello di: indicare, nella definizione delle prossime tabelle di costo allegate al Decreto, **anche il numero delle ore.**